

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta dell'8/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 13.9.2010, il cliente chiedeva chiarimenti circa un documento di sintesi riferito ad un prestito personale con delega di un quinto della pensione. Inoltre, eccepiva la non obbligatorietà dell'assicurazione associata al contratto e si lamentava che, dal relativo premio, non era stato detratto l'importo pro-quota di quello già versato in occasione di un precedente finanziamento, anticipatamente estinto.

La banca riscontrava in modo puntuale il reclamo, fornendo indicazioni dettagliate sull'entità degli importi dovuti a titolo di interessi corrispettivi e di commissioni finanziarie, specificandone altresì la natura. Richiamava, poi, la normativa vigente in materia di cessione di quote di stipendio e di pensione a proposito del carattere obbligatorio della copertura assicurativa, precisando che "non è possibile procedere alla compensazione tra i due diversi premi".

Con il ricorso, pervenuto il 22 ottobre 2010, il cliente chiedeva un risarcimento danni di euro 3.000,00 lamentando l'eccessiva onerosità del premio assicurativo e delle commissioni finanziarie connesse a un finanziamento, rimborsabile mediante cessione di quote della pensione. L'importo del premio assicurativo, osservava in particolare il ricorrente, non teneva conto dei limiti della convenzione INPDAP e neppure considerava l'obbligo di restituire quota-parte del premio conseguente all'estinzione anticipata di un precedente contratto di finanziamento, anch'esso erogato dall'intermediario resistente.

Con le controdeduzioni, la banca replicava che la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego era imposta, per siffatti contratti, dall'art. 54 del DPR 180/1950. Inoltre, proseguiva, l'importo del premio determinato era più favorevole rispetto a quello



praticato dal Fondo rischi previsto nella Convenzione (Fondo Rischi INPDAP). La richiesta di restituzione (o detrazione dal premio assicurativo relativo al secondo finanziamento) dell'importo corrispondente alla parte residua di premio associato al primo, anticipatamente estinto, proseguiva la banca, era stata respinta già in sede di risposta al reclamo, atteso che *“non era possibile operare una compensazione tra i diversi premi relativi a distinti contratti di finanziamento”*, peraltro *“già incassati dalla Compagnia assicurativa”*. Affermava poi di aver *“invitato”* il cliente, *“come in tutti i casi di estinzione anticipata”*, a trasmettere un'istanza di rimborso per la parte di copertura assicurativa non goduta al fine del successivo inoltro alla Compagnia assicurativa, alla quale in ogni caso competeva l'obbligo di restituzione (di parte) del premio assicurativo. Riguardo la lamentata onerosità delle commissioni finanziarie relative al (secondo) contratto di finanziamento, pari a euro 2.514,85, obiettava l'intermediario che *“tutte le condizioni economiche applicate [...] sono rilevabili dal contratto [...] incluse le commissioni finanziarie di cui sono state indicate le componenti”*. La relativa voce, precisava, era stata inclusa nel calcolo del TAEG *“che risulta in linea con quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione”* (che prevede un valore massimo dell'8,25% mentre quello effettivamente praticato dall'intermediario resistente è del 6,89%). Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto, perché infondato, del ricorso e della domanda di risarcimento.

DIRITTO

Nel valutare le singole questioni poste dal ricorrente, occorre considerare preliminarmente che, ai sensi dell'art.54 del DPR 180/1950, *“le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”*. Ne consegue l'obbligatorietà della copertura assicurativa.

In merito alla ipotizzata violazione della *“convenzione INPDAP/INPS”*, prevista dall'art.7 del contratto di finanziamento, per giustificare la stipula del contratto con altro soggetto, la banca ha prodotto un *“foglio di calcolo”* rilasciato dall'INPDAP (circostanza, questa, non contestata dal ricorrente), da cui risulta che l'aliquota praticata dal Fondo sarebbe stata pari al 5,60% per un premio di € 2.150,40, a fronte del premio corrisposto dal cliente -sulla base del contratto di assicurazione poi stipulato- che ammonta ad euro 2.143,87.

Nessuna anomalia, poi, confrontando la documentazione versata in atti, può ricavarsi in merito alle commissioni finanziarie praticate, così come previste dall'art. 2 del contratto di finanziamento.

Non appare meritevole di accoglimento, ancora, neanche la domanda di risarcimento danni, giacché il ricorrente non allega alcun elemento informativo idoneo a supportare la richiesta, né produce documenti utili a giustificare la quantificazione della stessa. Non indica, in altri termini, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito, né precisa le ragioni poste a fondamento della somma richiesta a titolo di risarcimento.

Ed allora, l'ultima domanda che resta da valutare è quella relativa al rimborso della quota parte di premio assicurativo, relativa al primo finanziamento contratto con lo stesso intermediario, anticipatamente estinto. Sul punto, l'obbligo della restituzione pro-quota (in caso di estinzione anticipata, dell'importo del premio assicurativo corrisposto in via anticipata in relazione all'intera durata del contratto di finanziamento), è stata ribadita in più di una circostanza nelle decisioni assunte da questo Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad es. nn. 1155/10 e 1055/10; v. anche Roma n. 823/10). Nel caso di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

specie si osserva anche che i due premi sono stati stipulati con la medesima compagnia di assicurazione.

Per affrontare, allora, il merito specifico della domanda, appare sufficiente richiamare (ed applicare) il testo dell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"). Detto accordo prevede espressamente che *"nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*.

In forza delle considerazioni svolte, il ricorso proposto – limitatamente alla domanda relativa al rimborso di una quota del premio assicurativo, integralmente corrisposto per il finanziamento che è stato anticipatamente estinto - andrà parzialmente accolto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, previo accertamento dell'indebito, dichiara il diritto del cliente alla restituzione della quota del premio assicurativo relativa al periodo di finanziamento residuo "per il quale il rischio [era] cessato" a causa dell'anticipata estinzione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI